

STATUTO-ODV**Costituzione - Denominazione - Sede - Durata**

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Castellaneta (TA), Via Mater Christi, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Il cuore di Argo - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Il cuore di Argo - OdV ", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

	Codice del Terzo Settore:	
	a.interventi e prestazioni sanitarie;	
	b.educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-	
	cazioni, nonché' le attività culturali di interesse socia-	
	le con finalità educativa;	
	c.interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utiliz-	
	zazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di rac-	
	colta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e perico-	
	losi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del	
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	d.interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	e.ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	f.organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di inte-	
	resse generale di cui al presente articolo;	
	g.formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
		Presidente Vice Presidente - Segretario -

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

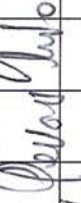
Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi civici, solidaristici e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- cercare di arginare il fenomeno dell'abbandono diffondendo la cultura della sterilizzazione/castrazione;
- collaborare con enti privati e pubblici per contrastare il fenomeno del randagismo e sovraffollamento canino e felino;
- cura e assistenza di animali abbandonati attraverso uno stallone momentaneo avendo come finalità l'adozione, anche attraverso un progetto di rete associativa territoriale;
- promozione e sensibilizzazione delle adozioni attraverso eventi di promozione sociale e culturale nelle scuole e non;
- ideare, realizzare e promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o artistico, finalizzate alla Tutela degli animali e alla Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- collaborare con altre associazioni culturali e gruppi per la realizzazione di iniziative comuni e lo scambio di informazioni, idee e materiale utile all'attività;
- promuovere e organizzare rassegne, mostre, ricerche, convegni, tavole rotonde, conferenze, congressi, corsi di prepa-

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

	razione e altre attività finalizzate all'informazione ed alla	
	sensibilizzazione del fenomeno del randagismo;	
	• curare contatti e scambi organizzativi e culturali con En-	
	ti pubblici e privati e istituzioni che abbiano finalità af-	
	fini;	
	• stabilire rapporti di collaborazione nelle forme e nei mo-	
	di possibili per promuovere le attività di cui sopra, con	
	persone fisiche, Comunità, Associazioni italiane ed estere,	
	Enti Pubblici e Privati, società di vario tipo, che perseguo-	
	no, anche solo momentaneamente, scopi simili o compatibili	
	con quelli dell'associazione;	
	• promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento	
	delle proprie finalità.	
	Per il perseguimento delle proprie attività, l'associazione	
	può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da	
	quelle sopra indicate nei limiti consentiti dall'articolo 6	
	del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazio-	
	ni. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi	
	locali, nazionali e internazionali.	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associa-	
	zione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati o delle persone aderenti agli enti asso-	
	ciati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione	
	potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le	
		Presidente -  Vice Presidente -  Segretario - 



reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali il rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della quali-

		
Presidente -	Vice Presidente -	Segretario -

fica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell' art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di	
	sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario . I	
	sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto	
	di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere	
	informati delle iniziative che vengono di volta in volta in-	
	traprese dall'associazione.	
	Lavoratori	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare fun-	
	zionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o spe-	
	cializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei la-	
	voratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	Organi Sociali e Cariche Elettive	
	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il	
		Presidente - Vice Presidente - Segretario -

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all' anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

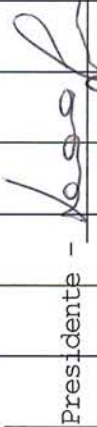
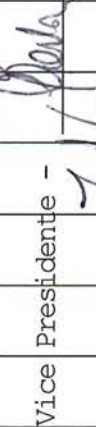
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L' Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

	convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il	
	giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno	
	con i punti oggetto del dibattimento. All' Assemblea sono	
	convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa	
	di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L' Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, de-	
	terminandone previamente il numero de i componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e al la revoca dei com-	
	ponenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente	
	il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal	
	Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art	
	11.	
		Presidente -  Vice Presidente -  Segretario - 

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena con l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Presidente - *[Signature]*

Vice Presidente - *[Signature]*

Segretario - *[Signature]*

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro ele-
 zione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazio-
 nale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per
 ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di
 nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di
 essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se
 disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza
 attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limi-
 tazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
 Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
 ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne
 sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La
 convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede socia-
 le almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail
 inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi
 di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche
 per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riu-
 nioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
 consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
 presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine
 o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi po-
 teri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

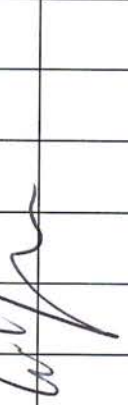
• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del

		
Presidente -	Vice Presidente -	Segretario -

Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fon-
dati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi
risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiorna-
re i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base
delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può
essere conferito potere di operare con banche e uffici posta-
li, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti cor-
renti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, gira-
re assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi
operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi sta-
tutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consi-
glio per importi il cui limite massimo viene definito dal
Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e te ne-
re aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assem-
blea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua cu-
stodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti
indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117 /2017, l'Assemblea
elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai compo-

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

nenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziari o per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentale attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117 /17 e ss, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa

Presidente -

Vice Presidente

Segretario -

	cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117 /2017)	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsia-	
	si titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo	
	e ai dirigenti.	
	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	
	Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dal	
	l'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art.20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il	
	patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i	
	soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata	
	dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere po-	
	sitivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale	
	del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere di-	
	stribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione per-	
	tanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta	
	di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni pre-	
	viste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
	Norma finale	
	Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	referimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,	
	con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lg.	
	117/2017 e alle loro eventuali variazioni.	
		Presidente - Vice Presidente - Segretario -